



Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen

SEZIONE FERIALE
ORDINANZA

N. R.G. 2428/2025

Il Tribunale, in persona dei magistrati:

Dott. Andrea Pappalardo Presidente

Dott. Alex Tarneller Giudice

Dott. Thomas Fleischmann Giudice relatore

nel procedimento civile di II grado ex art. 669-terdecies cpc (reclamo contro un provvedimento cautelare) iscritto al n. r.g. **2428/2025**

promosso da:

Parte_1 (p.iva *P.IVA_1*) e *Parte_2* (c.f. *C.F._1*, in qualità di socio accomandatario della incorporata *I...I* *Controparte_1*, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Bernhard Andrich (c.f. *C.F._2*), giuste procure speciali d.d. 22.07.2025 allegate al ricorso d.d. 28.07.2025

- reclamanti -

contro

Controparte_2, C.F. *C.F._3*, personalmente e in qualità di madre e rappresentante legale della minorenne *Persona_1*, C.F. *C.F._4*, nata il 20.01.2011 a Bolzano (BZ), e *CP_3* C.F. *C.F._5*, tutte rappresentate e difese dall'Avv. Antonio Donato e dall'Avv. Alexander Ausserer, come da procure speciali indicate alla comparsa di costituzione e risposta d.d. 05.09.2025;

- reclamate -

Il Collegio

viste le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 01/10/25 in trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.

osserva quanto segue:

1. Con reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. e contestuale istanza al presidente ex art 669 terdecies co.2 c.p.c d.d. 14.08.2025, Parte_1 e Parte_2 hanno presentato reclamo avverso l'ordinanza d.d. 13.08.2025 di rigetto della sospensione ex art. 649 c.p.c. della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 836/2025 nel procedimento sub RG 2303/2025, chiedendo:

“1. In via interinale (art. 669-terdecies, co. 2, c.p.c.): sospendere inaudita altera parte, con effetto immediato gli effetti dell’ordinanza reclamata e la provvisoria esecutorietà del D.I. n. 836/2025 fino alla decisione sul presente reclamo; in subordine: fissare udienza in via urgente per la sospensione ex art. 649 c.p.c. della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;

2. Nel merito del reclamo: accogliere il reclamo, revocare/riformare, l’ordinanza impugnata, disponendo la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto D.I. n. 836/2025 ex art. 649 c.p.c. fino all’esito del giudizio di opposizione;

3. in estremo subordine, ove il Collegio ritenesse non esperibile il reclamo, riqualificare il gravame come istanza di revoca/modifica ex art. 177 c.p.c. e rimettere all’uopo gli atti al Giudice istruttore per immediato riesame.

4. Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese, ovvero espressa rimessione della statuizione sulle spese al giudizio di merito.”

I reclamanti espongono, nell’ordine, che:

- il provvedimento reclamato avrebbe omesso di esaminare taluni profili (così indicati: legittimazione passiva di Parte_2 Clausola compromissoria e competenza arbitrale, natura del lodo, sovrapposizione sostanziale con l’appello, Periculum specifico e documentato, appello proposto anche contro Parte_2 Ulteriore indice di sovrapposizione e improprietà del monitorio – produzione del lodo in primo grado);
- sarebbe ammissibile il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. contro l’ordinanza di rigetto della sospensione ex art. 649 c.p.c.;
- nel merito:
 - vi sarebbe un’erronea qualificazione del lodo, essendo lo stesso meramente dichiarativo, senza condanna; vi sarebbe un’errata qualificazione del c.d. “lodo” su cui fonda il decreto ingiuntivo opposto, nonché una violazione della clausola arbitrale;

- sussisterebbe la competenza arbitrale, con conseguente improcedibilità del monitorio e violazione della convenzione d'arbitrato;
- vi sarebbe una sovrapposizione con il giudizio d'appello R.G. 205/2024;
- vi sarebbe un *periculum* concreto, attuale e documentato;
- l'*an* è contestato, sussistendo un controcredito di € 600.000,00, ocn conseguenze su fumus, suspension ex art. 649 c.p.c. e profili dicompensazione ex art. 1243 c.c.;
- per Willy Mulser, vi sarebbe difetto di legittimazione passiva personale e inopponibilità del lodo, si chiede quindi una sospensione almeno parziale;
- sussisterebbe la competenza della Sezione specializzata in materia di impresa.

Con decreto d.d. 14.08.2025, rilevato che la decisione sulla sospensione spetta al Presidente del Tribunale, è stata disposta la notifica del ricorso e dello stesso decreto entro 7 giorni e sono stati assegnati termini alle parti per costituzione in giudizio, repliche e contorepliche, fissando udienza del 01/10/2025 in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per la decisione.

Con comparsa di costituzione e risposta d.d. 05.09.2025 si sono costituite in giudizio le opposte *Controparte_2* personalmente e in qualità di madre e rappresentante legale della minorenne *Persona_1*, nonché *CP_3* eccependo la radicale inammissibilità del reclamo proposto ed, in subordine, la sua infondatezza in fatto ed in diritto e chiedendo, in ogni caso, la condanna degli opposenti in solido ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata, da liquidarsi in via equitativa, per aver agito in giudizio con mala fede e colpa grave, proponendo un reclamo paleamente inammissibile, infondato e dilatorio, formulando le seguenti conclusioni:

“voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettata ogni contraria istanza e deduzione, per le motivazioni in atto: 1. in via preliminare rigettare il reclamo in quanto inammissibile; 2. in subordine nel merito, qualora non si dovesse rigettare il reclamo per radicale inammissibilità, rigettare integralmente il reclamo proposto da [...]

*Parte_1 e dal Sig. *Parte_2* in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte l'ordinanza impugnata; 3. in ogni caso - condannare gli opposenti in solido, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata, da liquidarsi in via equitativa, per aver agito in giudizio con mala fede e colpa grave, proponendo un reclamo paleamente inammissibile, infondato e dilatorio oltre interessi ai sensi*

dell'art. 1284 co. 4 c.c. - con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c..”.

I reclamanti hanno quindi depositato una memoria autorizzata d.d. 15.09.2025 e le reclamate hanno quindi depositato una controreplica d.d. 22.09.2025.

Le parti hanno quindi depositato note scritte in sostituzione dell'udienza dell'01.10.2025; i reclamanti hanno richiamato gli atti dimessi (in cui non mutano le conclusioni rispetto al reclamo d.d. 14.08.2025) e le reclamate hanno formulato le proprie conclusioni come in comparsa di costituzione.

2. Il reclamo è inammissibile.

Il provvedimento reclamato d.d. 13.08.2025 emesso nel procedimento sub RG 2303/2025 ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c.

Avverso tale provvedimento non è ammesso reclamo, atteso che la norma citata prevede espressamente che si tratta di “*ordinanza non impugnabile*”.

Tali ordinanze non hanno natura propriamente cautelare, poiché le norme che disciplinano il rito monitorio sono autonome rispetto a quelle che riguardano il rito cautelare uniforme, senza che le prime contengano alcun rinvio a queste ultime.

Infatti, posto che sia l'art. 648 c.p.c. (in tema di ordinanza che concede l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo) sia l'art. 649 c.p.c. (in tema di ordinanza che concede la sospensione dell'esecuzione provvisoria dello stesso decreto) prevedono la non impugnabilità dell'ordinanza, si è di fronte a un sistema chiuso di rimedi, che non prevede la possibilità di richiamare le norme del rito cautelare uniforme.

Sul punto si è recentemente espressa altresì la Prima Presidente della Corte Suprema di Cassazione dichiarando inammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 363- bis c.p.c. proposto dal Tribunale di Roma (cfr. decreto n. 26140/2024 d.d. 30.09.2024), che evidenzia “*una coesa giurisprudenza presente sull'intero territorio nazionale*” incline per la tesi della non reclamabilità dell'ordinanza di rigetto della concessione o della sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.

Sotto il profilo della legittimità costituzionale di tali norme, va inoltre evidenziato che la Corte Costituzionale ha espresso importanti considerazioni su una questione analoga, ovvero, la non impugnabilità, e quindi la non revocabilità e non modificabilità, dell'ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., affermando la non fondatezza della questione, sulla base del rilievo che “*la norma censurata (art. 648 cod.proc.civ.) mira*

manifestamente ad indurre «l'opponente – in sintonia, peraltro, con la peculiare diligenza impostagli dall'art. 647 cod. proc. civ. – ad una particolare esaustività dell'atto di opposizione, e pertanto su di lui tendenzialmente trasferendo, quando l'apprezzamento delle sue ragioni non sia immediatamente delibabile ma richieda la trattazione della causa, l'onere della durata del processo di cognizione attraverso l'anticipazione del momento dell'efficacia rispetto a quello del pieno accertamento»” (Corte Cost. 306/2007).

È evidente che la medesima *ratio* debba ritenersi estesa alla disposizione ex art. 649 c.p.c. per la parte che rileva nel caso di specie (non impugnabilità del rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo), poiché si tratta di ipotesi speculare a quella di cui all'art. 648 c.p.c. (non impugnabilità della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo).

Più di recente, Corte Cost. 189/2018 - decidendo un caso che riguardava l'impossibilità di proporre il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza che decide sulla sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione amministrativa prevista dall'art. 2 del regio decreto n. 639 del 1910 - ha, in parte motiva, nuovamente evidenziato la natura solo latamente cautelare di tali ordinanze che decidono sulla sospensione o meno dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, ordinanze che sono “*peraltro strutturalmente analoghe a quelle interne al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, nell'ambito del quale del pari non impugnabili sono sia l'ordinanza del giudice della opposizione che decide sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto (art. 648 cod. proc. civ.), sia l'ordinanza che decide (a contrario) sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione provvisoria già concessa inaudita altera parte (art. 649 cod. proc. civ.).*”

Non sussiste quindi alcuna lacuna negli art. 648 e 649 c.p.c., norme che per costante giurisprudenza della Consulta sono compatibili con la Carta Costituzionale, attesa la specifica *ratio* che esse mirano a realizzare, sopra riportata.

4. Parimenti inammissibile è la domanda subordinata di riqualificare il gravame come istanza di revoca/modifica ex art. 177 c.p.c. e di rimessione degli atti al Giudice istruttore per immediato riesame, stante la radicale diversità strutturale tra il reclamo proposto (vero e proprio mezzo di impugnazione) e l'istanza di revoca/modifica (espressione dei poteri organizzatori del giudice che ha emesso l'ordinanza stessa).

5. Dunque il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.

Restano assorbite le valutazioni nel merito.

All'inammissibilità del reclamo consegue altresì che va dato atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dei reclamanti ai sensi del co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002 (inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012 n. 228), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo in oggetto.

6. Le spese del presente reclamo, in quanto introdotto avverso un provvedimento pronunciato in corso di causa, saranno regolate al termine del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo; lo stesso vale con riguardo all'istanza di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da parte delle reclamate.

P.Q.M.

Il Collegio, visto l'art. 669 terdecies cpc,
ogni altra domanda o eccezione assorbita o disattesa,

DICHIARA

inammissibile il reclamo proposto da **Parte_1** (P.IVA **P.IVA_1**)
e **Parte_2** (C.F. **C.F._1**) ;

DÀ ATTO

che sussistono i presupposti per il versamento da parte di **Parte_1**
(P.IVA **P.IVA_1** e **Parte_2** (C.F. **C.F._1**), ai sensi
del co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002 (inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012
n. 228), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il reclamo in oggetto.

Spese al merito.

Si comunichi.

Bolzano, 28/10/2025

Il Giudice est.

Thomas Fleischmann

Il Presidente

Andrea Pappalardo